

# Verbale dell'adunanza del giorno 31 marzo 1914

Sono presenti: il Vice Presidente Magaldi,  
il quale presiede l'adunanza in sostituzione del Pre-  
sidente, impedito; i Consiglieri Verardo e Beneduce,  
il Direttore Generale Cecchi ed il Consigliere Ras-  
minini quale Segretario del Consiglio di Ammini-  
strazione.

## 1. Polizza Ottavi..

Facendo seguito alle comunicazioni date nel-  
la precedente adunanza del 20 marzo, il Direttore  
Generale informa che, dopo il rifiuto opposto dalla  
moglie dello ingegnere Ottavi a ricevere la offerta  
reale del premio riscosso dallo Istituto per l'assicu-  
razione di L. 150.000 contratta col detto Ingegnere, è  
stato invitato a recarsi a Roma l'Agente Gene-  
rale di Reggio Emilia sig. Scolari, il quale, spinto,  
si anche dallo ispettore cav. Vitari, si è personalmen-  
te adoperato presso la famiglia Ottavi, ed è riu-  
nito ad ottenere la restituzione della polizza, e l'ac-  
ettazione del rimborso del premio. Per l'accettanza  
delle responsabilità dell'Agente e dei medici,  
conviene ora aspettare la relazione dell'ispettore,

Drj

nel cas. Vitari, il quale anche in questa occasione ha dato prove di abilità e di avvedutezza. Egli, fatto tanto, non crede di poter formulare proposte di provvedimenti né a carico dell'Agente né a riguardo dei medici, perché la inchiesta potrebbe anche porre in evidenza responsabilità di carattere penale.

Il Comitato prende atto; e, in attesa della relazione dell'Ispettore, dà mandato al Direttore Generale di provvedere perché l'Agenzia di Reggio Emilia cessi fino da ora di valersi dell'opera dei medici fiduciari che hanno avuto parte nella conclusione dell'affare Ottari.

## 2. Causa Baseri. Ancora.

Il Direttore Generale informa il Comitato delle notizie da lui ricevute circa la sentenza della Corte d'appello di Milano, in data 29 marzo, nella causa Baseri - Ancora, leggendo nel dispositivo secondo il quale l' Ancora è condannata: 1) a corrispondere annualmente al Baseri le provvigioni d'incasso sino ad estinzione del portafoglio italiano esistente al 31 dicembre 1912 o sino a rinuncia da parte del Baseri; 2) a corrispondere al Baseri, vita durante, una pere-

sione di L. 10.000 annue dal giorno in cui cesserà di percepire le provvigioni d'incasso; 3/a rispondere dei due terzi delle spese del primo giudizio.

Il Direttore Generale ritiene che converrà ricorrere per la cassazione della sentenza; ma avverte che nulla può essere deciso fino a quando non si conosca nel suo testo la sentenza.

3. Riserve della "Kölnische", presso la Mutua Italiana.

Il Direttore Generale ricorda le comunicazioni fatte al Comitato nell'adunanza del 2 feb. bruis scorso circa la questione sollevata dalla "Kölnische" di Colonia per la restituzione del deposito delle riserve matematiche da essa fatto presso la "Mutua Italiana". Per effetto dell'articolo 2 del compromesso per la cessione del portafoglio della "Mutua Italiana", l'Istituto si è sostituito in tutti gli obblighi e i diritti della Mutua, invero, ai contratti ceduti, così verso gli assicurati come verso le Compagnie riassicuratrici. La "Kölnische" è appunto una di queste, e fondava la domanda di restituzione delle riserve costituite presso la "Mutua" su di una lettera con la quale questa Società, nel partecipare di avere avviato trattative

dy

per la cessione del suo portafoglio all'Istituto Nazionale le annunciava che, quando la cessione avvenisse, essa le avrebbe rimborsato quelle riserve, che ammontano a quasi L. 135,000.

Il Comitato Permanente, nell'adunanza del 2 febbraio scorso, poiché la natura speciale del deposito, il trattato di riassicurazione fra le due Società, e gli atti della corrispondenza fra esse sommariate, davano adito a dubbi circa l'obbligo dello Istituto di procedere alla domandata restituzione, se, spese di deliberare.

La questione è stata nuovamente esaminata dalla Direzione Generale, la quale ha approfittato una lettera, da inviare alla „Köbuische“, di riunire data lettura. In essa si osserva anzitutto che nel contratto che regola le riassicurazioni fra le due Società, è fatto obbligo alla „Köbuische“, di depositare le riserve matematiche presso la „Mutua Italiana“, e che tutti gli obblighi e i diritti derivanti dal contratto stesso debbono essere integralmente mantenuti nei rapporti dello Istituto Nazionale, per espressa disposizione del contratto di cessione del portafoglio della „Mutua“.

Si aggiunge che la lettera della „Mutua“, sulla quale la „Köbuische“, fonda la sua domanda, non

può essere interpretata se non nel senso che la Compagnia si impegnava di far pratiche presso l'Istituto finché questo, a cessione avvenuta, rinunciasse al deposito delle riserve. Che, del resto, se anche quella lettera costituisse un vero e proprio impegno, la "Mutua" avrebbe dovuto procedere alla restituzione del deposito prima della cessione del portafoglio; ma a sua volta la "Reichische", avrebbe l'obbligo di riconsituire il deposito stesso presso l'Istituto Nazionale, per effetto dell'articolo 4 del contratto di riassicurazione che rimane inalterato. Si prega quindi la "Reichische" di non insistere nella sua domanda, lasciando le riserve depositate presso l'Istituto, il quale le corrisponderà il medesimo interesse del 4% che per il passato le corrispondeva la "Mutua Italiana".

dy

Il Comitato prende atto, approvando il testo della lettera preparata dalla Direzione Generale.

4. Produzione nella Colonia Eritrea.

Il Direttore Generale, dopo avere ricordato come l'Istituto Nazionale abbia affidato alla Banca d'Italia la sua rappresentanza in Asmara, e come per la organizzazione dei servizi sia stato in mar-

dato in missione un funzionario, il Capitano Arturo Levi che già aveva assolto analogo compito a Tripoli; riferisce che il Levi ha inviato già un certo numero di proposte di affari, per l'ammontare complessivo di quasi 300 mila lire di capitali assicurati. Una di tali proposte riguarda un'assicurazione di L. 100.000 a favore del sig. Giovanni Ephymiades, commerciante, che rappresenta in Amara una importante casa Greca, la ditta Doulizian, che ha sede in Milano. Sul conto dello Ephymiades da buoni referenzò anche la Banca d'Italia, ed il sig. Levi avverte che non sarà difficile concludere anche una assicurazione collettiva per gli impiegati di quella ditta. Egli fa pertanto vive premure per l'accoglimento della proposta - salvo, bene inteso, il risultato della visita medica - per quanto essa non riguardi un reghicolo.

Il Comitato è d'avviso che nulla osti in massa, ma all'accoglimento della proposta onde trattarsi.

### 5. Sinistro Nisico.

Sentita la relazione del Direttore Generale, dalla quale risulta che il 28 maggio 1913 l'Istituto emetterà una polizza di assicurazione di L. 500 a forma termine fisso durata 20 anni, al fa-

vore del sig. Luigi Meico, il quale era stato visitato a Siracusa il 19 maggio dal dottore Mancori ed aveva dichiarato di avere sofferto sei mesi prima di una febbriola, curata dal medico di famiglia e guarita interamente;

che l'assicurato moriva il 4 febbraio scorso, in seguito a febbre infettiva e nefrite infettiva consecutiva;

che una denuncia anonima dava adito al sospetto che la malattia fosse anteriore alla proposta di assicurazione, e quindi la Direzione Generale incaricava di una inchiesta l'Ispettore Aggiunto signor Galbo.

Le inchiesta ha asserito che il Meico aveva effettivamente sofferto per parecchi mesi, prima dell'assicurazione, di febbre mediterranea. Questa cessata il 16 maggio, quando fu praticata la visita del dottor Mancori; ma pochi giorni dopo, e precisamente il 21 maggio, il Meico ricadeva ammalato di nefrite. Che a proposito di questa malattia il medico curante nega che la nefrite coesistesse, nel periodo anteriore alla assicurazione, con la febbre mediterranea, perché i sintomi caratteristici della localizzazione nefritica si manifestarono soltanto dal 21 maggio;

dm



Considerato che, ad ogni modo, le condizioni di salute dello assicurato non potevano essere così buone come ebbe a dichiararle il dottore Meguceri nel suo rapporto; e che il Misico non disse certamente il vero quando si limitò a dichiarare di avere sofferto una febbriola sei mesi prima, guarita interamente; mentre risulta provato dalla inchiesta che egli ne era appena convalescente;

Che, pertanto, il sinistro sarebbe certamente contestabile a sensi dell'articolo 429 del Codice di Commercio;

Ma che l'Ufficio Liquidazioni, avuto riguardo alla forma del contratto, "termine fisso", con scadenza al 19 maggio 1933 ed alla entità minima del capitale che dovrà pagarsi a quella data (L. 500) capitale che, riportato al valore attuale, in base al saggio di interesse del 4% annuo, ridurrebbe la perdita a circa L. 200; sarebbe d'uopo di ammettere il sinistro a liquidazione;

il Comitato ravvisa la convenienza di tentare una transazione con gli eredi Misico, ed autorizza il Direttore Generale alle trattative.

## 6. Sinistro Morcora.

Sentita la relazione del Direttore Generale;

Ritenuto, in fatto, che il 14 febbraio scorso morì  
 ad Anveruno di bronco-alcolite diffusa il si-  
 gnor Marcora Umberto, assicurato presso l'Istituto  
 con polizza mista a 30 anni per il capitale di lire  
 10.000, in seguito alle risultanze favorevoli della visita  
 medica. La Direzione Generale, avendo avuto motivo  
 di dubitare, per le informazioni ricevute, che la tu-  
 bercolosi fosse anteriore alla assicurazione, fece compie-  
 re dallo Ispettore Compartimentale comm. Colone-  
 bo una inchiesta, la quale - pure concludendo con  
 la esclusione della mala fede dell'assicurato, che a-  
 vrebbe firmato la proposta di assicurazione per un  
 capitale in perfetta rispondenza con le sue risorse  
 soltanto per cedere alle insistenti pressioni dell'A-  
 gente locale - ha posto in chiaro le seguenti ri-  
 sultanze: 1) Che un fratello dell'assicurato morì,  
 a 36 anni, di tubercolosi tracheale, nel 1909; 2)  
 Che la prima moglie del Marcora morì, a 23  
 anni, di tubercolosi polmonare, nel 1908; diagnosi  
 nota all'assicurato; 3) Che il Marcora, ben-  
 che gracile in apparenza, era dotato di non co-  
 mune forza fisica, né era mai stato ammalato,  
 ed era sprezzantissimo di qualsiasi riguardo per  
 la sua salute anche nei suoi rapporti con la pri-  
 ma moglie; 4) Che tanto il medico curante,

dy

quanto un altro chiamato a consulto, affermano che il Marcora all'epoca dell'assicurazione stava benissimo, e che la sua malattia ebbe decorso rapidissimo, certo non maggiore di due mesi; 5) Che il Marcora, all'atto dell'assicurazione, dichiarò di non ricordare di che malattia fosse morto il fratello; e non rispose alla domanda se avesse mai coabitato con persona affetta o morta di tubercolosi.

In questo ultimo fatto il Comitato di consulenza medica dello Istituto ravvisa due reticenze per le quali il sinistro potrebbe essere contestato a merito dell'art. 429 del Codice di Commercio.

L'Ufficio Liquidazioni osserva, a tale proposito, che difficilmente potrebbe essere affermata falsa, in giudizio, la dichiarazione relativa alla causa della morte del fratello, e che tutt'al più, per la sua inverosimiglianza, essa potrebbe essere dichiarata una quasi reticenza; come pure sarebbe difficile considerare come reticenza o falsa dichiarazione il silenzio del Marcora quanto alla coabitazione con tubercolotici. E per queste considerazioni l'ufficio dubita che si possa, con certezza di vittoria, contestare il sinistro.

Il Comitato, avuto riguardo alle circostanze e

menso dalla inchiesta, ed al parere dell'Ufficio Liquidazioni;

Considerando che, nello assumere il rischio, sarebbe stato doveroso fare tutto il possibile per ottenere dalle assicurate dichiarazioni esplicite e formali tanto nei riguardi della causa della morte del fratello, quanto in ordine alla domanda relativa alla sua coabitazione con persone affette o morte di tubercolosi,

sta mandato al Direttore Generale di raccomandare agli Uffici che nelle proposte di assicurazione si esaminino con rigorosa attenzione se lo stato della anamnesi familiare degli assicurandi risulta bene accertato;

e, ritenuta la convenienza di evitare un giudizio di esito non sicuro, autorizza il Direttore Generale a tentare a mezzo dello Ispettore comm. Colombo una equa transazione con gli eredi Marcora.

Drj

#### 4. Sinistro Ventura

Ritenuto in fatto - giusta quanto riferisce il Direttore Generale - che in data 1° settembre 1913 fu emessa dallo Istituto Nazionale una polizza di assicurazione "temporanea decrescente, durata

60 mesi, sulla testa di Antonio Ventura, commesso di magazzino del Monte di Pietà di Venezia, a garanzia della cessione del quinto dello stipendio da essa fatto a favore della Cassa di Risparmio di Venezia per un capitale di L. 1.356, decrescente di L. 22,60 mensili. Venuto a morire il Ventura il 9 dicembre 1913, si ebbe ragione di sospettare, in base al certificato del medico curante, che la malattia fosse antecedente alla assicurazione, ciò che è stato pienamente confermato da una inchiesta eseguita dall'ispettore aggiunto signor Correr.

Considerato che, per tali circostanze, il sinistro sarebbe senza alcun dubbio contestabile a sensi dell'articolo 429 del Codice di Commercio, ma che - come giustamente osserva l'Ufficio Liquidazioni - beneficiaria della polizza è la Cassa di risparmio di Venezia, la quale concessa al Ventura la sovvenzione solo in quanto era stata emessa la polizza di assicurazione, né può dubitarsi che essa fosse ignara delle cattive condizioni di salute dell'assicurato, e sia quindi rimasta perfettamente estranea all'atto fraudolento da lui commesso a danno dello Istituto Nazionale;

Considerato d'altra parte che con la contestazione,

zione del sinistro si conseguirebbe il risparmio di sole L. 850, mentre si scunterebbe uno Istituto di prim'ordine, che ha vaste relazioni e continui rapporti col pubblico, sul quale può esercitare notevole influenza;

Il Comitato autorizza il pagamento della somma assicurata; ma in pari tempo dà mandato al Direttore Generale di censurare la negligenza dell'Agente Generale di Venezia che offermo ottiere le condizioni di salute del Ventura; e di disporre per la immediata sospensione del medico visitatore, dott. Innocente Marconi; che dichiarò il rischio accettabile incondizionatamente.

Loj

8. Sinistro Penza.-

Sentita la relazione del Direttore Generale;  
Ritenuto che il 12 febbraio scorso moriva il sig. Raffack Penza, usciere custode della Deputazione Provinciale di Lecce, in testa al quale il 24 luglio 1913 era stata emessa dallo Istituto Nazionale una polizza di assicurazione a forma temporanea decrescente, durata 60 mesi, a garanzia della cessione del quinto dello stipendio da lui fatta a favore della Casa Aquila

la Industriale di Lecce per un capitale di  
L. 942, decrescente di L. 16, 20 mensili. Dal certifi-  
cato del medico curante, e da una inchiesta esi-  
guita dallo ispettore aggiunto signor Duogo Gel-  
lo, è risultato in modo certo che il Perza è mor-  
to di bronco-alveolite specifica, e che la tubercolosi  
era antecedente alla emissione della polizza di  
assicurazione;

Considerato che in via di diritto il sinistro sa-  
rebbe certamente contestabile, mentre nei riguardi  
della opportunità conviene tener presente che la  
Cassa Agricola Industriale di Lecce, beneficiaria  
della polizza, deve presumersi non partecipi della  
fede, e che essa ha accordato al Perza la sovvenzio-  
ne condizionatamente alla emissione della po-  
lizza di assicurazione da parte dello Istituto Na-  
zionale;

Il Comitato autorizza il pagamento della  
somma assicurata, incaricando però il Direttore  
Generale di censurare l'Agente di Lecce che  
dichiarò il rischio accettabile senza riserve, e di  
disporre la sospensione del medico visitatore dott.  
Francesco Tinelli che dichiarò il rischio medesimo  
accettabile incondizionatamente.

9. Sinistro Nozzi..

Sentita la relazione del Direttore Generale, il quale espone che il 31 gennaio scorso moriva il sig. Nozzi Ernesto, ricevitore del registro a Civitella Castellana, assicurato per L. 5000 presso l'Istituto Nazionale in data 8 febbraio 1913.

Dal certificato di morte risultava il decorso dovuto a cirrosi epatica con ascite complicata con nefrite acuta, malattia che, a giudizio dell'Ufficio di Consulenza medica, difficilmente può avere una origine quasi improvvisa col un decorso brevissimo come attesterrebbe il detto certificato medico. Fu quindi incaricato di una inchiesta il dottore Romanelli.

Preso atto della relazione del dottore Romanelli, di cui viene data lettura;

Art

Ritenuto, per le dichiarazioni rese dall'assicurato in proposito e nel certificato medico, e per le circostanze di fatto emerse dalla inchiesta, che è probabile, come avverte l'Ufficio Liquidazioni, che la cirrosi epatica preesisteva alla assicurazione; ma non è neanche da escludere che l'assicurato ignorasse di essere già ammalato, tanto più che il medico curante, interrogato, ha dichiarato che i disturbi gastrici avvertiti dallo stesso

Meozzi nel certificato medico, non erano da attribuirsi affatto ad incipienti cirrosi;

Anche riguardo alla circostanza che non risulta provato che il Meozzi facesse uso immoderato di bevande alcoliche: Dalla inchiesta del dottore Romanelli risulterebbe che egli beveva oltre un litro di vino al giorno, mentre l'assicurato stesso, nel certificato medico, dichiarò di non berne più di tre quarti di litro. Ma la differenza fra le due asserzioni non è tale che, nella eventualità di una contestazione giudiziaria, le dichiarazioni del assicurato possano in modo certo essere giudicate false erronee o reticenti, ossia costituire gli estremi voluti per la contestazione del sinistro a sensi dell'articolo 429 del Codice di Commercio;

Per queste considerazioni il Comitato, ritenendo non sicuro il conseguimento della prova, tanto per la persistenza della cirrosi alla assicurazione, quanto per l'abuso di bevande alcoliche da parte dell'assicurato, è di parere che, prima di affrontare l'arca di un giudizio converga tentare con gli eredi Meozzi un'equa transazione.

## 10. Sinistro Campo.

Sentita la relazione del Direttore Generale;

Ritenuto che il signor Campo Gavino, morto il 4 gennaio scorso, era assicurato con tre polizze: una a vita intera premi temporanei per L. 5000 contratta con la "Fenice", il 10 febbraio 1899, ed altre due, vita intera a premi vitalizi, emesse dalla Fondiaria rispettivamente il 28 dicembre 1911 e il 4 dicembre 1912 per complessive L. 10.000;

che, come risulta dagli atti, nel contrarre la polizza emessa dalla "Fenice" nel 1899 il Campo aveva dichiarato di essere stato affetto, quattordici anni prima da sifilide, della quale all'atto dell'assicurazione non rimaneva traccia alcuna, essendosi egli curato radicalmente;

Invece, quando nel 1911 e nel 1912 egli si assicurò presso la Fondiaria, il Campo rispose negativamente alla domanda specifica contenuta nel questionario, se fosse stato affetto da sifilide;

Considerato che, nei riguardi delle due polizze contratte con la "Fondiararia", (nina eccezione potendo farsi per quella emessa dalla "Fenice.") importa valutare la efficienza di questo diniego agli effetti della contestabilità del sinistro: A termini dell'articolo 429 del Codice di Commercio perche una dichiarazione falsa possa dar luogo alla nullità del contratto è necessario che essa

Orf

sia di tale natura che l'assicuratore non avrebbe  
 dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle me-  
 desime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato  
 delle cose. Ora, nessun dubbio che il Campo, nel  
 rispondere negativamente alla domanda, affermò  
 cosa contraria alla verità. Né basta osservare  
 che, dato il lungo tempo trascorso dalla sofferta  
 malattia, e la completa guarigione accertata già  
 in occasione del contratto con la "Fonice", egli  
 poteva essere stato anche in buona fede, perché  
 questa circostanza, in linea di diritto, non basterebbe  
 a sanare il vizio del consenso della  
 "Foniciaria". Infatti, la ignoranza dell'assicura-  
 tore può influire obiettivamente sul giusto apprez-  
 zamento del rischio, indipendentemente dalla  
 buona o mala fede dell'assicurando. Ma sta  
 in fatto che la morte del Campo, come risul-  
 ta dal certificato di ultima malattia, non ha  
 né può avere alcun nesso o relazione di causa ad  
 effetto con la progressiva sifilitica; che di questa  
 egli aveva sofferto ben ventisette anni prima  
 dell'epoca in cui avanzò la prima proposta di  
 assicurazione alla "Foniciaria", e non soltanto ne  
 era guarito nel 1899, ma la polizza emessa dalla  
 "Fonice" fu posteriormente sospesa per mancato

pagamento di premi, e riattivato in seguito a certificato di buona salute rilasciato da un fiduciario della Compagnia. Circostanze, queste, che influirebbero certo gravemente sugli apprezzamenti del magistrato quando si dovesse giudicare, agli effetti della dichiarazione di nullità del contratto, con quale grado di probabilità la Fondiaria, sarebbe stata indotta a rifiutare il rischio se il Campo avesse detto la verità.

Per queste considerazioni, ritenendo che l'esito di un eventuale giudizio sarebbe certamente molto dubbio, il Comitato è d'avviso che converga tentare con gli eredi Campo un'equa transazione.

11. Sinistro Muccio.

211

Sentita la relazione del Direttore Generale, Ritenuto che nel settembre 1913 cessava di vivere il sig. Muccio, assicurato per L. 2500 presso la Popolare, con polizza del 19 agosto 1911, lasciando insolute le rate mensili di premio scadute dall'aprile all'agosto 1913.

Che da una lettera dell'Agente locale di Ragusa parebbe provato che il Muccio nel maggio del 1913 si fosse replicatamente recato presso quella Agenzia per soddisfare le rate scadute.

Che, d'altra parte, nell'agosto fu dalla Direzione Generale dello Istituto inviata all'incasso, per il tramite della Agenzia di Siracusa (dalla quale dipende l'agenzia locale di Ragusa) la quietanza scaduta il 1° di marzo, dopo che essa era stata ritornata dalla Agenzia Generale di Caltanissetta, con la indicazione della residenza dell'assicurato, che fu regolarmente ritirata dal Mucchio. E anche provato che le quietanze di aprile, maggio e giugno, come quella di marzo, furono mandate all'incasso sempre per il tramite della Agenzia di Caltanissetta, anziché per quella dell'Agenzia di Siracusa; e che, una volta ritornate da quella Agenzia, esse furono ammesse all'Ufficio VII, perché già scaduti i termini di mora.

Considerato che malgrado queste circostanze, ben avrebbe potuto l'assicurato inviare in tempo utile l'importo delle rate dovute alla Direzione Generale dello Istituto, o farne almeno l'offerta reale; mentre egli lasciò trascorrere sì lungo tempo senza fare alcun atto risolutivo per mettersi in regola coi pagamenti; e che pertanto il sinistro potrebbe essere contestato, senza che nulla sia dovuto agli interessati, trattandosi di polizza che al momento della morte dell'assicurato datava da meno di tre anni.

Considerato, tuttavia, dal punto di vista della equità, che il mancato pagamento delle quietanze scadute e rimaste insolute non può imputarsi a sola negligenza dell'assicurato, ma anche al servizio di esazione delle quietanze, allora non del tutto rapido e regolare, specialmente nei riguardi del portafoglio della Popolare, e che quindi una contestazione giudiziaria da parte degli eredi del defunto potrebbe <sup>marcatamente</sup> nuocere allo Istituto Nazionale;

Il Comitato è d'avviso che, prima di correre l'alea di un giudizio, converga tentare un accomodamento con gli eredi Meuccio.

12. Svincolo parziale di cauzioni di Agenti generali.

dy

Sentita la relazione del Direttore Generale;

Ritenuto che per ciascuna delle seguenti cinque Agenzie può dirsi completata la organizzazione a termini della lettera di nomina perche i rispettivi titolari hanno costituito agenzie locali in tutti i capoluoghi di circondario e di mandamento, ed anche in altri comuni; si sono circondati di buoni produttori professionisti, ed hanno razionalmente organizzato gli uffici interni dell'Agenzia generale, adoperandosi anche perso-

nalmente per dare incremento alla produzione;

Il Comitato, a termini dell'articolo 18 lett. A del capitolato per la concessione delle Agenzie Generali; autorizza lo vincolo di metà della cauzione prestata rispettivamente dai singoli titolari a garanzia della organizzazione della produzione e della amministrazione del portafoglio:

1) Agenzia Generale di Perugia

Titolare: rag. Felice Mangiucca

Impegno di produzione per il 1913: L. 500.000

Produzione raccolta in proposte a tutto il 31 dicembre 1913: L. 3.951.857.

Ammontare della parte di cauzione da vincolare:  
L. 6.500.

2) Agenzia Generale di Corino

Titolare: avv. Oscar Poggio

Impegno di produzione per il 1913: L. 6.000.000

Produzione raccolta in proposte a tutto il 31 dicembre 1913:  
L. 12.087.740, perfezionata per L. 9.496.579.

Ammontare della parte di cauzione da vincolare:  
L. 17.000.

3) Agenzia Generale di Cosenza

Cittolare: ing. Armando Albi Marini;  
Impegno di produzione per il 1913: L. 1.000.000  
Produzione presentata al 31 dicembre 1913: L. 2.603.227, per  
 perfezionata per L. 2.018.443;  
Ammontare della parte di cauzione da vincolare L. 3.500.

4) Agenzia Generale di Treviso  
Cittolare: rag. Antonio Trevisan  
Impegno di produzione per il 1913: L. 500.000  
Produzione raccolta in proposte al 31 dicembre 1913: L. 1.838.919,  
 perfezionata per L. 1.307.502  
Ammontare della parte di cauzione da vincolare: L. 4.000

5) Agenzia Generale di Piacenza.  
Cittolare: rag. Ettore Spelta;  
Impegno di produzione per il 1913: L. 250.000;  
Produzione presentata al 31 dicembre 1913: L. 2.199.665,  
 perfezionata per L. 1.665.345.  
Ammontare della parte di cauzione da vincolare: L. 6.000.

Dopo di ciò il Vice Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio

*[Signature]*

Il Direttore Generale

*[Signature]*

Il Consigliere Segretario, estensore

*[Signature]*